



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30-11-2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi.

L'anno **Duemiladiciassette** addi **Trenta** del mese di **Novembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
BONSI MADDALENA	Consigliere	SI
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
ZATTI MASSIMO	Consigliere	SI
ZATTI NICOLA	Consigliere	SI
ALMICI ROBERTO	Consigliere	SI
FAVORE CARLO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	NO

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 30 del 30-11-2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi.

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale per l'illustrazione del punto di cui all'ordine del giorno, chiedendo di trattare insieme i punti 5, 6 e 7, che concernono tre regolamenti, di cui si propone l'adozione perché manca la disciplina o perché sono vetusti quelli in vigore. Si procederà, poi, a separata votazione.

Il Segretario illustra per sommi capi ciascuno dei testi dei regolamenti portati in approvazione.

Consigliere Roberto Almici: segnala problemi nella lettura dei verbali delle deliberazioni sull'albo online da smartphone o tablet.

Segretario: propone di verificare l'esistenza di un'applicazione per la lettura di tali file o di far pubblicare anche la copia in semplice PDF non sottoscritto digitalmente.

Non si registrano ulteriori interventi.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- P art. 1, comma 1, del d.lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 25.05.2016 n. 97 (noto come decreto FOIA – Freedom Of Information Act), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore;
- l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
 - a) l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
 - b) l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
 - c) l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28.12.2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10.01.2017) avente ad oggetto "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" con la quale l'Autorità, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all'accesso;

RITENUTO di accogliere il suggerimento dell'ANAC, con il fine di dare concreta attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici di questa amministrazione;

DATO ATTO che il Comune di Zone, con deliberazione n. 21 del 30.09.2010 ha approvato il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e ritenuto di abrogarne il Titolo III, capo I che disciplina il diritto di accesso di cui alla L. 07.08.1990 n. 241, per inserire le prescrizioni relative al diritto di accesso, nelle forme dianzi citate, in un unico documento normativo;

VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta Comunale, dal segretario comunale responsabile del servizio finanziario, allegato alla presente sub lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 7, del T.U. n. 267/2000 che prevede che: *Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*»;

VISTI e richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VERIFICATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Segretario Comunale, responsabile del servizio Amministrativo-finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Almici R. e Favore C.) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi che si compone di n. 46 articoli e che, allegato sub lettera a), forma parte integrante della presente deliberazione;

3. di abrogare il titolo III capo I del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso e ogni altra disposizione precedente in contrasto con le prescrizioni di cui all'adottando Regolamento;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto comunale, il regolamento entrerà in vigore in seguito al deposito presso la Segreteria Comunale per un periodo di dieci giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della presente deliberazione;
5. di dare mandato ai competenti uffici amministrativi affinché provvedano a dare adeguata pubblicità al regolamento e a pubblicarlo nell'apposita sezione del sito web oltre che in Amministrazione trasparente;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

~~ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'~~

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
